FATTURAZIONE ELETTRONICA

Studio Sogliano

LEGGE DI BILANCIO 2018

Prevede l'introduzione della fattura elettronica obbligataria nell'ambito dei rapporti tra privati (B2B) E (B2C) residenti nel territorio dello stato a partire da:

- **1/7/2018: acquisto carburante per autotrazione (escluso quello su rete stradale)**
- **• 1/7/2018: subappaltatori subcontraenti di appalto pubblico**
- **• 1/9/2018: tax free shopping (viaggiatore extra UE che acquista beni di valore superiore -iva compresa- ad euro 150 complessivi)**
- **• 1/1/2019 qualsiasi fattura e parcella, sia emessa a soggetti passivi IVA sia a privati italiani (cessione e prestazioni di servizi tra residenti, stabiliti o identificati in Italia)**

FORMATO FATTURA- EMISSIONE

- Non si tratta di un pdf ma di un file "XML" completamente diverso da pdf;
- La trasmissione non avviene per mail normale;
- Obbligo di utilizzo dei canali SDI;
- Fattura elettronica B2B e B2C: firma digitale non obbligatoria (rimane obbligatoria per fatture verso PA);
- Obbligo di conservazione elettronica delle fatture;
- "Esterometro" (adempimento mensile per fatture emesse e ricevute dall'estero).

SOGGETTI ESCLUSI

- **Minimi e forfettari, benché esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, se comunicano al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico - pec o codice destinatario, sono tenuti a conservare in modalità elettronica le fatture ricevute (*Chiarimento dell'AdE*);**
- **Condomini senza P.IVA;**
- **Enti non commerciali;**
- **Minimi forfettari**
- **Operatori del servizio sanitario per i quali sussiste obbligo invio al sistema STS (esclusi solo per il 2019)**
- **Associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione per per il regime forfettario L. 398/91 art. 1 e 2 con proventi sino a euro 65.000.**

COME SI RICEVE E INVIA UNA FATTURA?

Dal primo gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica , anche avvalendosi di intermediari

Sia nei rapporti tra privati (B2B) sia nei confronti dei consumatori finali (B2C)

Indirizzando per questi ultimi il documento sui servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Con la stessa decorrenza verrà meno l'adempimento dello spesometro

Mentre continueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche

POSSIBILI ESITI DELL'INVIO DELLA FATTURA EMESSA

Cedente prestatore:
Emette fattura elettronica e la trasmette al SDI

SDI
Riceve file fattura elettronica da cedente/prestatore,
Attribuisce identificativo ed effettua relative verifiche,
Invia fattura all'acquirente

Acquirente:
Riceve la fattura elettronica attraverso il canale scelto

STEP DEL CEDENTE/PRESTATORE

1. Crea la fattura elettronica predisponendo un file XML, in cui oltre alle solite informazioni va indicato dove lo SDI deve recapitare la fattura: *codice destinatario* o *pec*.

N.B.:

- le fatture destinate a soggetti diversi dalle PA possono non essere firmate elettronicamente;
- Se il cliente è privato il codice destinatario va compilato indicando "0000000" e il cedente è tenuto a consegnare copia cartacea al cliente;
- Se la prestazione è soggetta ad imposta di bollo (es. operazioni esenti art. 10), è necessario indicare nel relativo campo che la stessa verrà assolta in modo virtuale entro il 30.4 dell'anno successivo mediante pagamento di F24 cumulativo.

IN TALE FASE LA FATTURA NON E' ANCORA EMESSA, MA SOLO PREDISPOSTA

2. **Invia la fattura allo SDI. Quale data di emissione viene considerata la data riportata nel campo "data" ; la fattura non si considera ancora emessa;**

Lo SDI opera alcuni controlli (compreso il fatto che la data trasmissione non sia anteriore alla data fattura) ed entro 5 giorni invia una ricevuta:

Ricevuta Consegna

Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2018-06-06T12:00:00Z
Data Ora Consegna: 2018-06-06T12:01:00Z
Destinatario: AAA111 Destinatario di prova
Message Id: 123456
Note: Esempio

Notifica Mancata Consegna

Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2018-06-06T12:00:00
Descrizione: Notifica di esempio
Message Id: 123456
Note: Esempio

Notifica Scarto

Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2018-06-06T12:00:00Z

Riferimento Archivio

IdentificativoSdI: 100
Nome File: IT01234567890_11111.zip

Message Id: 123456
Note: Note

Lista errori

Codice	Descrizione
00100	Certificato di firma scaduto

- **Con la ricevuta di consegna la fattura si considera emessa;**

- **Nel caso di mancata consegna (per impossibilità di individuare il canale di recapito/pec Piena) spetta al trasmittente comunicare tempestivamente all'acquirente la messa a disposizione della stessa nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate, dove la fattura viene conservata fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;**

- **Nel caso di mancata consegna causa errore la fattura scartata si considera non emessa;**
- **La correzione dell'errore con l'emissione di una nuova fattura <u>NON</u> va operata con l'invio allo SDI di una nota di variazione ma:**
- **Se il cedente ha già annotato nel registro delle fatture emesse il documento scartato va effettuata una nota di variazione contabile valida ai soli fini interni;**
- **È possibile, entro 5 giorni, sia ri-emettere la fattura corretta riportante lo *stesso numero* e la *stessa data sia* emettere una nuova fattura con *nuovo numero* e *nuova data* ma facendo riferimento alla fattura originaria (istituire apposito sezionale).**

Emissione fattura non conforme

SCHEMA RIEPILOGATIVO

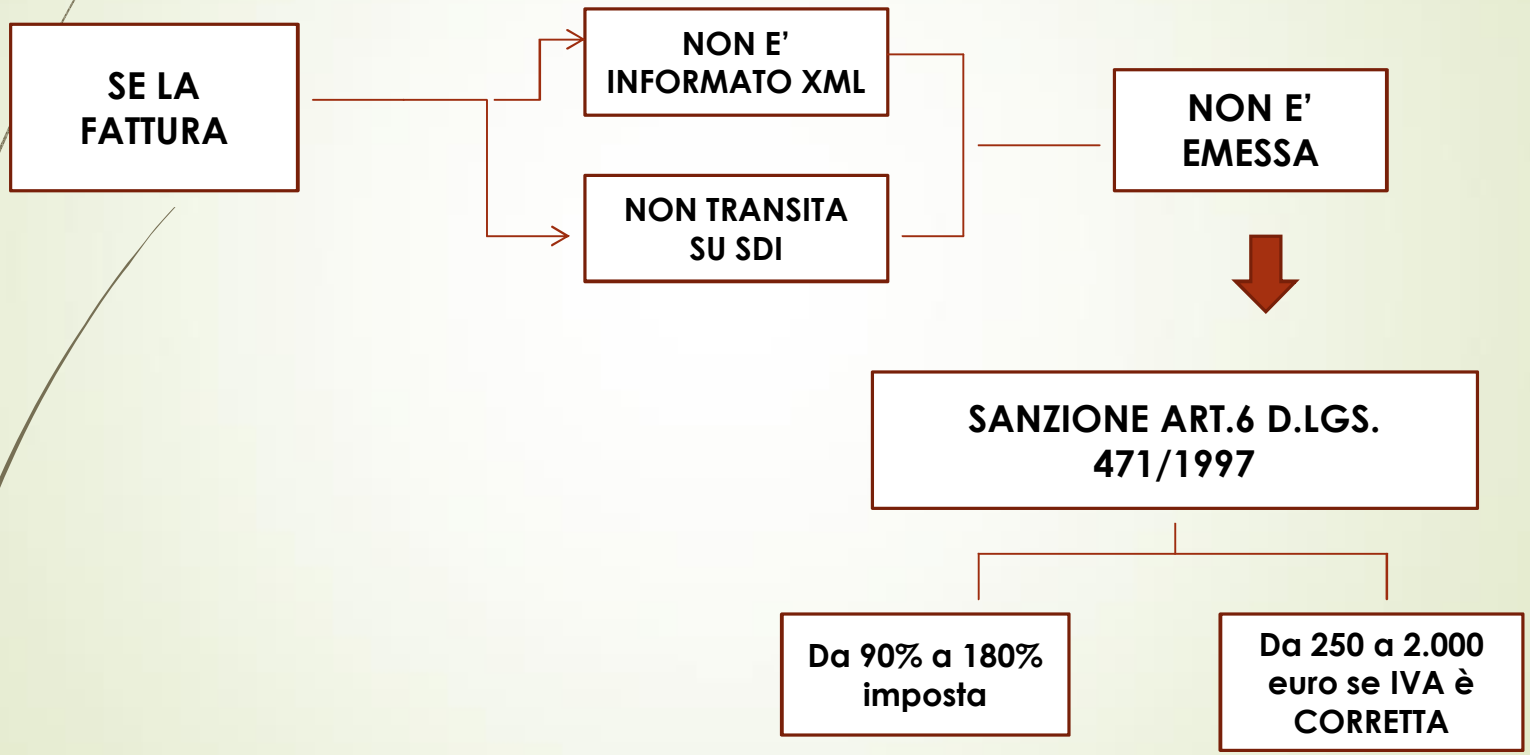

CESSIONARIO COMMITTENTE

NON RICEVE FATTURA O FATTURA IRREGOLARE

AUTOFATTURA ELETTRONICA ENTRO **4** MESI

INVIO TRAMITE SDI
Tipo documento T20

EVITA SANZIONE ART. 6, COMMA 8, D.LGS 471/1997: 100% imposta con minimo euro 250

IL CODICE SPIEGA IL MOTIVO DELLO SCARTO

Come sopra accennato, lo SDI effettua alcuni controlli "preliminari" che possono determinare lo scarto della fattura es:

- **Struttura del file rispetto alle specifiche tecniche oltre alla verifica dei limiti dimensionali del file;**
- **Unicità del file trasmesso nonché la relativa integrità;**
- **Correttezza formale ed esistenza in Anagrafe tributaria delle partite IVA/codici fiscali;**
- **Mancanza o meno del numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura;**
- **Coerenza tra gli importi indicati (imponibile/aliquota IVA);**
- **Se il campo ''aliquota IVA'' viene valorizzato a zero devono essere presenti ipotesi di esclusione, esenzione o non imponibilità (N1= operazioni escluse; N2= operazioni non soggette; N3= operazioni non imponibili; N4= operazioni esenti);**
- **Risulta particolarmente importante scegliere il codice corretto in base alla tipologia di operazione posta in essere, es. prestazioni di servizi *7-ter extra-Ue* vanno indicate con il codice N2 (op. non soggette per mancanza di requisiti sogg. Ogg., Territoriale), le prestazioni *intra-Ue* vanno indicate con il codice N6 (operazioni per le quali si applica l'inversione contabile).**

NUOVI TERMINI DI EMISSIONE REGISTRAZIONE E DETRAZIONE

Presupposto sostanziale: effettuazione dell'operazione ex art 6 D.P.R. 633/72

Presupposto formale: Possesso della fattura di acquisto. La data ricezione è attestata dai canali telematici di ricezione e presa visione della fattura nel sito web dell'AE

Annotazione della fattura nel registro acquisti

N.B.: il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti.

TEMPISTICHE DI EMISSIONE

DALL' 01/01/2019 AL 30/06/2019
Fino al 30/09/2019 per i contribuenti mensili

la fattura va emessa nelle 24h dall'effettuazione dell'operazione

Nessuna sanzione con emissione entro liquidazione di competenza; sanzione ridotta 80% se emissione entro successiva liquidazione

DAL 01/07/2019

Possibile emettere la fattura entro 10 gg dal momento di effettuazione dell'operazione

FATTURE DIFFERITE: L'art. 21 comma 4 lettera a)D.P.R. 633/72 dispone che: "*le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idonea ad identificare i soggetti …, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (proforma) effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni , entro il 15 del mese successivo l'effettuazione delle medesime.*

NOVITA' DEL D.L. N. 119/2018" COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019" CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE	DECORRENZA
Modifica dei termini di emissione della fattura	Con modifica all'art. 21 D.P.R. 633/72, viene reso possibile emettere la fattura entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione, purché venga indicato nel documento il momento di effettuazione della cessione o quello di incasso totale e parziale del corrispettivo; NON MUTA PERO' IL MOMENTO DI LIQUIDAZIONE ED ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA	**DAL 01/07/2019**
Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse	Viene modificato l'art. 23 DEL d.p.r. 633/72, disponendo che le fatture sono annotate nell'ordine della loro numerazione, non più entro il termine di 15 gg. Dall'emissione, bensì entro il 15 del mese successivo l'effettuazione dell'operazione.	**DAL 24/10/2018**
Termini per l'esercizio per l'esercizio detrazione IVA	L'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione NON può essere applicata alle operazioni a cavallo d'anno.	**DAL 24/10/2018**
Modifiche delle modalità di registrazione delle fatture di acquisto	Viene abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture di acquisto e bollette doganali ricevute. Modificando l'art. 25 D.P.R. 633/72, viene disposto che il soggetto passivo annoti sul registro acquisto le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72- *ergo* non è più necessario stampare e integrare la fattura; è peraltro possibile predisporre un altro documento (autofattura) da allegare al file fattura e può essere inviata allo Sdi.	**DAL 24/10/2018**
Obbligo trasmissione telematica dei corrispettivi	Dall'01/01/2020 per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto Dall'01/07/2019 per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a euro 400.000.	

Studio Sogliano

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Autofattura omaggi	A partire dall'01/01/2019 le autofatture per omaggi vanno emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi.
Fattura per passaggi interni	Le fatture relative a passaggi interni, ex. Art. 36 DPR 633/72, devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi.
Autofatture in *reverse charge*	a) Acquisti beni e servizi *intra-Ue* , il soggetto italiano deve fare lo "spesometro estero" b) In presenza di acquisti in Italia per cui il soggetto riceve fattura riportante natura N6 (inversione contabile) la fattura va integrata e annotata nel registro.
Fattura emessa in modalità cartacea	La fattura emessa in modalità cartacea si considera non emessa; l'acquirente/committente deve attivarsi richiedendo al fornitore la fattura elettronica tramite lo Sdi e qualora non la riceva è tenuto a regolarizzare l'operazione con l'emissione di un'autofattura.
Fattura emessa a partita Iva cessata	La fattura si considera emessa e non è scartata dallo Sdi.
Fattura emessa a esportatore abituale	L'indicazione in fattura elettronica del numero e della data della dichiarazione di intento ricevuta, va riportata nel file Xml, utilizzando uni dei campi facoltativi (es. "*Causale*").

ESEMPLIFICAZIONI

1. **La società Alfa (contribuente mensile) consegna il bene/incassa il corrispettivo della prestazione di servizi resa/rogito atto notarile della cessione dell'immobile il 5/3/2019(es: DDT/PROFORMA del 05/03/2019) ore 22h:**

- **Emette fattura XML e invia allo Sdi il 5/03/2019 entro le 24h;**
- **Emette fattura XML e invia allo Sdi entro il 15/04/2019: sarebbe in ritardo ma in quanto emessa entro la liquidazione di competenza NON E' SANZIONATA, purché l'imposta a debito rientri nella liquidazione del mese di marzo, *ergo* versamento il 16/04/2019;**
- **Emette fattura XML e invia allo Sdi entro 15/05/2019: sanzione ridotta dell'80%, versamento dell'IVA a debito il 16/05/2019;**
- **Emette fattura Xml differita ex art 21 comma 4 lettera a) entro il 15/04/2019, l'imposta a debito rientra nella liquidazione del mese di marzo 2019 *ergo* versamento 16/04/2019;**

2. **La società Alfa (contribuente mensile) consegna il bene/incassa il corrispettivo della prestazione di servizi resa/rogito notarile della cessione dell'immobile il 25/10/2019:**

- **Emette fattura XML e la invia allo SDI il 25/10/2019 con versamento imposta a debito 16/11/2019;**
- **Emette fattura XML e la invia allo SDI entro il 4/11/2019 (10 gg da effettuazione operazione), entra comunque nella liquidazione di luglio *ergo* versamento imposta a debito entro 16/11/2019;**
- **Emette fattura differita xml ex art. 21 comma 4 lettera D.P.R. 633/72 entro il 15/11/2019 con versamento dell'imposta entro il 16/11/2019;**
- **Emette fattura il 6/11/2019 ma non è una fattura differita: sanzione piena art 6 D.lgs 471/1997.**

3. **La società Alfa (contribuente mensile) ha acquistato dei beni il 30/10/2018 con consegna degli stessi il mese di ottobre e ricevimento della fattura il 5/11/2018:**

- **L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15/11/2018, può confluire nella liquidazione del mese ottobre;**
- **In mancanza di annotazione entro il 15/11/2018, la fattura può essere annotata dal 16/11/2018, concorrendo nella liquidazione del mese di novembre.**

4. **La società Alfa (contribuente mensile) ha acquistato dei beni il 31/12/2018 con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della fattura il 4/01/2019:**

- **L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione di gennaio (e non può rientrare in quella di dicembre 2018).**

<u>Non trova, infatti, applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute e annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.</u>

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE SOSTITUTIVA

Ai fini dell'art. 3 del DM 17/6/2017, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:

- **Siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;**
- **Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, etc;**
- **Il procedimento di conservazione elettronica si concluda con l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi.**

Si ricorda nuovamente che, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, è possibile usufruire del servizio gratuito di archiviazione messo a disposizione dalla stessa. L'adesione è effettuabile via web, accedendo alla piattaforma "Fatture e Corrispettivi" e selezionando l'area "Esercizio delle Opzioni" – "Adesione al servizio di conservazione sostitutiva". E' stato infatti chiarito che, una volta sottoscritto l'accordo di servizio con l'Agenzia a partire dalla data di adesione, tutte le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute da SDI saranno portate in conservazione sostitutiva.

"ESTEROMETRO"

Tale adempimento va fatto solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute da/verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Dati da comunicare:

- Dati identificativi del cessionario committente
- Data del documento
- Data di registrazione
- Numero del documento
- Base imponibile, aliquota IVA, imposta o tipologia di operazione

SCADENZA ESTEROMETRO

L'esterometro va presentato entro la fine del mese successivo a quello di emissione o ricezione del documento, a meno che:

- **Non sia già transitato dallo SDI o in dogana;**

Si precisa che:

- **E' possibile trasmettere la fattura allo SDI con cod. "xxxxxxx";**
- **Permane l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA.**

E FINALMENTE ……..

…..TORNIAMO A FARE IL NOSTRO LAVORO